



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 1
Progr.Ufficio n. 1
Protocollo: N° 1
SINDACO
SERVIZIO: AMBIENTE - SERVIZIO

Arenzano, 02-01-2014

Ordinanza per la derattizzazione nell'ambito del territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge N° 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso è individuato come autorità Sanitaria Locale;
Ravvisata la necessità di procedere con puntualità e sistematicità agli interventi di disinfestazione murina, finalizzati al contenimento dei potenziali pericoli per l'igiene pubblica;
Preso atto che a tutela della salute pubblica si ritiene necessaria l'emissione di nuova Ordinanza Sindacale che imponga interventi di derattizzazione su aree pubbliche e private;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere ad interventi generalizzati di derattizzazione per tutti gli immobili, nessuno escluso, in modo particolare rivolto ai luoghi e agli spazi che di norma sono ricetto di ratti, quali letti di corsi d'acqua, reti fognarie, fosse di raccolta rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, cortili, intercapedini, aree di verde in genere;
Vista e richiamata l'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute – “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
Visto il vigente Regolamento Comunale in materia di Igiene del suolo, dell'abitato e dell'edilizia;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E A TUTTI I TITOLARI DI DIRITTI EQUIPOLLENTI di beni immobili pubblici e privati, nonché a coloro che abbiano disponibilità di edifici, aree e spazi, nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio comunale:

1. di procedere a loro cura, spese e responsabilità all'integrale derattizzazione nelle aree di propria rispettiva pertinenza, segnatamente in quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie, corsi d'acqua;
2. di provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1. con trattamenti in numero non inferiore a quattro all'anno, ad intervalli non superiori a novanta giorni uno dall'altro. Il primo trattamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza;
3. di attuare i trattamenti di derattizzazione di cui al precedente punto 1. utilizzando esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;
4. ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, dell'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute – “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite esclusivamente da imprese specializzate (regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate; al termine delle operazioni suddette il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti;
5. di trattenere per almeno un anno, a cura e responsabilità dei proprietari – esercenti – amministratori, o loro incaricati, le copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati negli interventi di derattizzazione;
6. di far pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune di Arenzano, a cura dei proprietari di immobili o dei loro amministratori, apposita certificazione rilasciata dalla Ditta comprovante l'avvenuta disinfestazione entro dieci giorni dal termine del ciclo di derattizzazione, nella quale siano specificati i mezzi tecnici ed i prodotti utilizzati;
7. consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati tutti i sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti, sterpaglie e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti, nonché ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario per impedire la penetrazione e la nidificazione dei topi, compresa la somministrazione incontrollata di cibo ad animali randagi ed avifauna.

I proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infestazione murina (negozi e magazzini o depositi di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, allevamenti di pollame, conigli, ecc.) sono invitati a monitorare costantemente i locali e le loro aree di pertinenza ed eventualmente intensificare e/o diversificare gli interventi di derattizzazione.

DISPONE

- a. che il presente atto sostituisce integralmente i precedenti analoghi adottati in materia;
- b. di incaricare il Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
- c. che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 7bis, con sanzione amministrativa compresa tra un limite minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito informatico comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. N° 69/2009.

La presente ordinanza è trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
DOTT.SSA BJORCI MARIA LUISA